

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 77

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 77

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 81

ALLEGATO (*Parere approvato*) 83

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Anna Bilotti, alla quale rivolge, anche a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro. Comunica inoltre che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Caterina Licatini.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato in prima lettura.

Fa presente che, come stabilito a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 agosto, il parere sarà espresso nella seduta convocata al termine del seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, previsto alle ore 15 di oggi.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, fa presente, in via preliminare, che nella relazione si soffermerà prevalentemente

sulle disposizioni riconducibili alle competenze della Commissione.

Pertanto, segnala molto brevemente che l'articolo 1 riguarda gli enti territoriali, mentre l'articolo 1-*bis* reca disposizioni finanziarie per gli enti locali. Il successivo articolo 2 interviene in materia di giustizia. In particolare, al comma 3, proroga il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio e differisce di ulteriori due anni, al comma 3-*quater*, l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di ambiente.

L'articolo 4, riguardante le infrastrutture, introduce, tra l'altro, proroghe in materia di corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico (comma 2). A tale riguardo, precisa che il decreto-legge proroga nuovamente, al 31 ottobre 2019, l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Come si legge nella relazione illustrativa, l'ulteriore differimento dell'applicazione del decreto ministeriale si rende necessario a causa delle criticità emerse a seguito dell'ampliamento della competenza dell'Autorità Marittima anche alle procedure per il rilascio del brevetto per piscine e acque interne, e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione complessiva dei servizi assicurati dagli Uffici territoriali del Corpo. La norma, inoltre, reca l'ulteriore proroga, al 31 ottobre 2019, delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Ricorda che il già citato decreto

ministeriale 29 luglio 2016, n. 206, individua i criteri generali per l'ordinamento della formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, individuando altresì i soggetti cui è riservata l'attività di formazione, nonché i contenuti dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione.

Dopo avere segnalato che l'articolo 4-*bis* proroga alcuni termini in materia di emittenti radiofoniche e televisive, osserva che l'articolo 5 interviene, al comma 1, in materia di politiche sociali, modificando i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprimendo la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile. Il comma 1-*bis* – approvato nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite I e V – proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2018 la conclusione dei lavori della commissione tecnica istituita dalla legge di bilancio 2018 per studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

Passa, quindi, all'articolo 6, che reca proroga di termini in materia di istruzione e università: segnala, in particolare, le disposizioni in materia di valutazione delle domande relative al V quadrimestre della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2016-2018 (al comma 1); l'estensione all'anno accademico 2018-2019 della possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) (comma 2); la proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni temporanee del personale da destinare alle scuole italiane all'estero (comma 3). Infine, i

commi da 3-*bis* a 3-*quater* intervengono in materia di permanenza in servizio all'estero del personale scolastico, mentre il comma 3-*quinqüies* prevede la possibilità per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 di inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE); tali ultimi commi, tuttavia, approvati per errore nel corso dell'esame al Senato, sono stati soppressi con apposito emendamento da parte delle Commissioni competenti in sede referente.

Segnala che l'articolo 7 dispone espressamente con legge, coerentemente con quanto già previsto dalla legge di bilancio per il 2018, l'estensione anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 dell'assegnazione della Carta elettronica per i giovani – la cosiddetta *Card* cultura – e che i successivi articoli 8 e 8-*bis* intervengono in materia sanitaria.

Rileva, quindi, che l'articolo 9, che introduce disposizioni riguardanti i territori colpiti da eventi sismici, al comma 1, modificando l'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018, proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti, concessi nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero. Il comma 1-*bis* estende l'applicazione di tale disposizione anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Ricorda che oggetto della procedura di recupero sono agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, dichiarate contrari ai Trattati dell'Unione europea e oggetto di recupero dai beneficiari in base alla decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015. Il termine oggetto di proroga, da centoventi a

trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, riguarda la presentazione, a pena di decadenza, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite. Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica, entro i successivi venticinque giorni, l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario.

Segnala, infine, che i commi 2-*ter* e 2-*quater* introducono disposizioni per permettere il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018-2019 nell'Italia centrale e nell'isola di Ischia, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, già prevista per l'anno scolastico 2017-2018, per i dirigenti scolastici, di istituire con propri decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Rileva, quindi, che gli articoli 9-*bis* e 9-*ter* introducono proroghe di termini in materia, rispettivamente, di normativa per la prevenzione degli incendi nelle strutture turistico ricettive e di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici. L'articolo 10 introduce disposizioni riguardanti la realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019 e l'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 di Monza, mentre l'articolo 11 modifica alcuni termini in materia bancaria. L'articolo 11-*bis* dispone proroghe di termini al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese. L'articolo 11-*ter* prevede la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). L'articolo 11-*quater*, infine, dispone la proroga

per tutto il 2018 della partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo, al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale.

Segnala che l'articolo 12 dispone un rifinanziamento del Fondo per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti e aziende ammessi ad operare con il Mediocredito concedono per attività di sostegno all'*export*; l'articolo 13 modifica la disciplina dei criteri di utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; l'articolo 13-*bis* riguarda la disciplina transitoria di recepimento della direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; l'articolo 13-*ter* introduce il diritto al compenso per il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, vietato dalla legislazione vigente (articolo 63, comma 9, del decreto legislativo n. 179 del 2016, contestualmente abrogato). L'articolo 14, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Carlo FATUZZO (FI), dopo avere ringraziato la relatrice per il suo esauriente lavoro, dichiara il suo apprezzamento, tra l'altro, per le disposizioni riguardanti la proroga di termini in materia di salvamento acquatico e ricorda di avere dovuto conseguire una abilitazione simile per potere svolgere l'attività di radiotelegrafista. Tuttavia, lamenta la mancata considerazione nel decreto-legge di alcune tematiche, almeno altrettanto se non più significative, tra cui, in particolare, la proroga, da lui ritenuta necessaria, delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, in materia di APE sociale, la cui vigenza scade il 31 dicembre 2018. Auspica che la Commissione, nel parere che dovrà esprimere sul provvedimento, inviti le Commissioni di merito, che ancora devono concludere l'esame in sede referente, a introdurre disposizioni che permettano di usufruire di tale istituto anche nel prossimo anno.

Debora SERRACCHIANI (PD), pur apprezzando il lavoro della relatrice, dichiara che il suo gruppo ritiene grave la mancata considerazione nel provvedimento di temi di grande importanza. Si riferisce, tra le altre, alle questioni riguardanti il bando per le periferie, il cosiddetto « bando bellezza » e le misure a tutela dei risparmiatori delle banche venete poste in liquidazione. Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse della Commissione, stigmatizza il mancato accoglimento da parte delle Commissioni di merito delle proposte emendative presentate dal Partito democratico sul tema pensionistico che, almeno stando alle sue dichiarazioni, è molto sentito anche dal ministro Di Maio. Una delle proposte respinte riguarda la proroga al 2019 dell'istituto dell'APE sociale, che potrebbe dare risposte ai lavoratori in attesa della riforma della legge Fornero, preannunciata dalla maggioranza, ma i cui tempi, per forza di cose, non potranno essere brevi. Allo stesso modo, le Commissioni di merito hanno respinto le proposte emendative presentate dal suo gruppo, riguardanti la conciliazione dei tempi di vita familiare e dei tempi di lavoro, i cosiddetti *voucher* per il baby sitting, nonché il congedo di paternità e il congedo parentale per i padri lavoratori, temi che dovrebbero essere considerati di grande importanza, indipendentemente dal colore politico dei deputati. Infine, segnala che da notizie di stampa risulta che il Governo abbia intenzione di adottare un nuovo decreto-legge di proroga di termini entro la fine dell'anno. Sarebbe utile capire se tali notizie siano fondate, in quanto ciò potrebbe influire sulle posizioni delle forze politiche, sia di maggioranza, sia di opposizione, anche considerato il fatto che sarebbe la prima volta che, nel giro di pochi mesi, si adottano due distinti provvedimenti di urgenza per prorogare termini di disposizioni legislative, legittimando il sospetto che il Governo, da un lato, non è pronto all'adozione di provvedimenti strutturali e, dall'altro, non ha una visione organica delle cose fare. Da ultimo, osserva che non è stata affrontata dal decreto-legge in

esame la questione dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Dignità, che, rimanendo irrisolta, è causa di grandi incertezze per coloro che devono applicarne le norme, come dimostra il notevole numero di ricorsi già presentati.

Walter RIZZETTO (FDI), dopo avere ringraziato la relatrice per l'esauritiva relazione, lamenta la mancata approvazione da parte delle Commissioni di merito di norme che avrebbero dato un seguito al lavoro della Commissione nella scorsa legislatura, su temi sui quali si era registrata una sostanziale convergenza tra i gruppi. Si tratta, a suo avviso, di proposte di buon senso, che, pur non avendo un eccessivo impatto finanziario, sarebbero tuttavia in grado di dare risposte alle esigenze di ampie categorie di lavoratori. Si riferisce, in particolare, alla proroga della validità delle graduatorie in scadenza dei concorsi pubblici, alla proroga dell'istituto di « Opzione donna », alla proroga delle disposizioni relative alla circolazione dei prestatori di servizi all'interno dell'Unione europea. Sono temi sui quali la maggioranza ha spesso rinviato la soluzione alla prossima legge di bilancio o ad un nuovo decreto-legge di proroga di termini, sedi nelle quali, a suo giudizio, tali problematiche difficilmente troveranno spazio, a causa della necessità di conciliare le molteplici, ingenti esigenze finanziarie richieste per l'attuazione di un gran numero di interventi, nonché dell'obbligo di rispettare la compatibilità con i vincoli europei. Spera tuttavia che, prima della conclusione del loro esame, le Commissioni di merito introducano almeno disposizioni riguardanti la proroga dell'istituto dell'APE sociale, unico provvedimento condivisibile adottato dal precedente Governo, e il bando per le periferie, su cui si sono mobilitati gli amministratori locali, in quanto le risorse finanziarie messe a disposizione dei comuni interessati possono, anche indirettamente, spingere alla creazione di nuova occupazione. Dalle decisioni che saranno adottate dalle Commissioni I e V su tali temi, infatti, dipenderà l'atteggiamento che il suo gruppo terrà nel

corso dell'esame in Assemblea del decreto-legge.

Carmela BUCALO (FDI) intende richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di introdurre la proroga al 31 dicembre 2019 delle disposizioni riguardanti le verifiche di stabilità antisismica delle scuole e il rilascio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), indispensabili per mettere a disposizione delle scuole i fondi necessari per mettere a norma gli edifici scolastici, la cui attuale pericolosità, ad esempio nella provincia di Messina, mette a rischio il regolare inizio del prossimo anno scolastico.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata al termine del seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, previsto alle ore 15 di oggi.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 16.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana la relatrice, deputata De Lorenzo, ha svolto la relazione e che, come stabilito a seguito della

riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 agosto, il parere sarà espresso in questa seduta.

Invita, quindi, la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Carlo FATUZZO (FI), intervenendo per dichiarazione di voto e rifacendosi a quanto affermato nella seduta antimeridiana, lamenta l'assenza, nella proposta di parere della relatrice, di un riferimento alla necessità di prorogare al 2019 l'istituto dell'APE sociale e, pertanto, ove la relatrice non ritenesse di integrare in tal senso la sua proposta di parere, intende verificare la possibilità di presentare una proposta di parere alternativa.

Andrea GIACCONE, *presidente*, allo scopo di permettere ai gruppi di approfondire tale questione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.10, riprende alle 16.20.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che è pervenuto alla presidenza un documento nel quale il deputato Fatuzzo chiede alla relatrice la modifica della sua

proposta di parere allo scopo di introdurre un riferimento alla necessità di prorogare al 2019 l'istituto dell'APE sociale.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, non ritiene di aderire alla richiesta del deputato Fatuzzo, confermando i contenuti della proposta di parere illustrata in precedenza.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, poiché né il provvedimento, né la proposta di parere della relatrice toccano temi ritenuti indispensabili dal Partito democratico, quali lo sblocco del bando per le periferie e dei relativi finanziamenti, il decreto attuativo delle disposizioni per l'indennizzo dei risparmiatori delle banche venete poste in liquidazione, la proroga dell'APE sociale, né altri interventi in materia pensionistica utili a dare risposte ai lavoratori in attesa delle preannunciate misure di riforma della legge Fornero.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO

**DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

preso atto che il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo originario del decreto-legge, i cui profili di interesse della XI Commissione risultano, peraltro, piuttosto limitati;

considerato che l'articolo 5, al comma 1, modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile;

preso atto che le Commissioni di merito hanno approvato un emendamento al medesimo articolo 5, volto a prorogare al 15 novembre 2018 il termine dei lavori della commissione tecnica istituita dalla legge di bilancio 2018 per studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni;

apprezzata, all'articolo 9, la proroga dei termini della procedura per il recupero

degli aiuti, concessi nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, dichiarati illegittimi, in base alla quale i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;

tenuto conto che tale disciplina è applicabile anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

osservato che, al medesimo articolo 9, i commi 2-ter e 2-quater introducono disposizioni per permettere il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018-2019 nell'Italia centrale e nell'isola di Ischia, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, già prevista per l'anno scolastico 2017-2018, per i dirigenti scolastici, di istituire con propri decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.